

# ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura  
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

## Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

**Decreto**

**n. 72 del 5/6/2017**

**OGGETTO:** Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando attuativo della sottomisura 3.1”Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Annualità 2016. Decreto RT n. 12221 del 16/11/2016 e Decreto RT n. 1934 del 22/02/2017 – Predisposizione ed approvazione della graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco.

Allegati:

Allegato 1 : Elenco Graduatoria regionale.

---

*Dirigente responsabile:* Stefano Segati

*Estensore:* Stefano Segati

*Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 60/99.*

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente”

## IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art.11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di “Organismo pagatore”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che approva il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 04/08/2015 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma approvato dalla Commissione”;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 12221 del 16/11/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con il quale è stato approvato il bando attuativo della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Annualità 2016”;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 1934 del 22/02/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Bando attuativo della sottomisura 3.1 ”Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Annualità 2016 – recante la proroga dei termini di presentazione della domanda di aiuto”, che stabilisce di prorogare fino alle ore 13 del 30/04/2017 il termine per la presentazione della domanda di aiuto della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità – annualità 2016” di cui al Decreto n. 12221 del 16/11/2016;

Considerato che il giorno 30/04/2017 corrisponde ad un giorno festivo e che secondo le disposizioni previste dall’allegato A al Decreto RT n. 12221 del 16/11/2016, il primo giorno ferialo successivo utile per la presentazione della domanda di aiuto è quindi il 2 maggio 2017;

Considerato quindi, per quanto precede, che il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità – annualità 2016” di cui al Decreto n. 12221 del 16/11/2016 è il 2 maggio 2017, h. 13:00;

Visto, in particolare l’allegato A al Decreto RT n. 12221 del 16/11/2016 e s.m.i, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di

qualità” e i criteri per l’ammissibilità degli interventi finanziabili, ed in particolare il punto 3.3 che stabilisce che l’importo massimo del contributo concedibile per singola domanda d’aiuto è pari 3.000 euro, e che se nella domanda di aiuto è richiesto il sostegno per aderire a più sistemi di qualità, l’importo massimo del contributo è calcolato cumulativamente per tutti i sistemi di qualità richiesti;

Visto, in particolare il paragrafo 5.1 “Criteri di selezione/valutazione” dell’allegato A al Decreto RT n. 12221 del 16/11/2016 e s.m.i. , in merito ai criteri di selezione e alle priorità stabilite, nonché alle dichiarazioni prodotte in domanda e al rispetto di tali condizioni;

Considerato che la disponibilità finanziaria, con riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità 2016 ammonta attualmente a 300.000,00 euro, come stabilito al punto 1.2 dell’allegato A al decreto n. 12221 del 16/11/2016 e s.m.i, e che tale importo è superiore alla somma delle richieste pervenute, pari ad €. 65.756,17;

Dato atto che le domande pervenute sono state inserite in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo i criteri di priorità stabiliti dall’allegato A al Decreto n. 12221 del 16/11/2016 e s.m.i., e che sono state per questo individuate le domande potenzialmente finanziabili in quanto la dotazione finanziaria è superiore alle richieste;

Preso atto, per quanto precede, che l’elenco Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto, parte integrante e sostanziale, indica le domande FINANZIABILI in base alle risorse finanziarie disponibili (“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’) ed una domanda ANNULLATA poiché sostituite (“Domanda Sostituita”, nella colonna ‘NOTE’);

Dato atto che l’individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;

Considerato necessario subordinare l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione indicate nell’allegato A al Decreto RT n. 12221 del 16/11/2016 e s.m.i;

Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità derivante dall’Elenco Graduatoria di cui all’allegato 1 al presente decreto non è effettuata con modalità di comunicazione personale ma la pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale;

Dato atto che nell’elenco Graduatoria di cui all’allegato 1 del presente decreto non sono comprese le domande chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa protocollazione;

Visto il Decreto del Direttore dell’ARTEA n. 66 del 29 giugno 2016 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l’incarico di responsabile del Servizio Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi strutturali dell’ARTEA e confermato con Decreto del Direttore di ARTEA n. 131 del 30/12/2016;

## **DECRETA**

1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando

attuativo della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Annualità 2016”; indicando nella colonna ‘Note’:

- con il termine “FINANZIABILE” le domande che sono potenzialmente finanziabili in base alle risorse disponibili;
  - con il termine “Domanda Sostituita” le domande oggetto di sostituzione e quindi annullate.
2. Dato atto che nell’elenco di cui al punto 1 non sono comprese le domande chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa protocollazione;
  3. di stabilire che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione stabilite con decreto n. 12221 del 16/11/2016 e s.m.i.;
  4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale;
  5. che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it);
  6. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente  
Dott. Stefano Segati